

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3911

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENVENUTO, AGOSTINI, ROBERTO BARBIERI, BUEMI, BURLANDO, CENNAMO, COLUCCINI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, MANZINI, MARIOTTI, MAURANDI, NANNICINI, OLIVIERI, PENNACCHI, PISTONE, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, MICHELE VENTURA

Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa »

Presentata il 16 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — È superfluo rievocare le diffuse perplessità, sia di metodo che di merito, che hanno accompagnato nella primavera scorsa la creazione delle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa » (articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), a partecipazione totalitaria, diretta o indiretta, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come condivisibilmente rilevato in una analoga proposta di legge di iniziativa di deputati di Alleanza Nazionale già depositata presso la Camera dei deputati (atto Camera n. 2879), viene comunque a porsi un significativo rischio di allentamento dell'attività di verifica sulle linee di con-

duzione strategica delle due società, che verrà esercitata soprattutto dal Ministero dell'economia e delle finanze ma non dal Parlamento che viceversa, in quanto rappresenta al meglio le istanze dei cittadini e del territorio, costituisce l'entità in grado di poter fornire indicazioni e valutazioni volte al miglioramento delle attività delle società medesime.

Si propone pertanto l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle citate società, quale strumento di stabile collegamento con il Parlamento.

L'articolo 1 dispone che la Commissione sia composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere. Al fine di accentuare la spiccata funzione di equilibrio

istituzionale che il nuovo organo è chiamato a rivestire, si propone che nella nomina vengano mutuati i criteri già adottati in anni recenti, con successo unanimemente riconosciuto, per la costituzione del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, vale a dire rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e presidenza affidata a turno, per la durata di sei mesi ciascuno, ad uno dei componenti della Commissione.

L'articolo 2 prevede la predisposizione di un regolamento interno emanato dai Presidenti delle Camere, con il quale sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione.

L'articolo 3 specifica le competenze della istituenda Commissione. Tra gli specifici oggetti si segnalano i modelli di *corporate governance* adottati dall'azionista pubblico, anche alla luce delle modifiche introdotte nel codice civile dalla riforma del diritto societario; lo speciale meccanismo di vigilanza prudenziale

creato per « Infrastrutture Spa », che è società iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del « testo unico bancario » di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e la puntuale salvaguardia del complesso dei vincoli, a cominciare da quelli storico-artistici e ambientali, gravanti sui beni trasferiti in via diretta a « Patrimonio dello Stato Spa » e in via indiretta a « Infrastrutture Spa ». Ricordiamo che la esplicita riaffermazione di tali vincoli è stata una costante, e tuttora certo non dissipata, preoccupazione dell'opinione pubblica, delle organizzazioni culturali e ambientaliste, dell'opposizione parlamentare ma anche di significativi settori della maggioranza nonché di alte cariche dello Stato.

L'articolo 4 dispone, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta semestralmente alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle due società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata « Commissione », sulle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa », istituite ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

2. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Per ciascun parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima.

5. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

ART. 2.

(Regolamento interno).

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispose il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regola-

mento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.

ART. 3.

(*Competenze*).

1. La Commissione:

a) vigila sulla adeguatezza statutaria, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'andamento gestionale e contabile delle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa », di seguito denominate « società »;

b) verifica che le società svolgano la loro attività nel rispetto della legislazione vigente e dei rispettivi statuti;

c) verifica che gli organi delle società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

d) verifica che la destinazione delle risorse delle società sia conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alle società sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;

f) verifica, in particolare, che il trasferimento alle società dei beni di particolare valore artistico e storico, dei beni demaniali e, in generale, dei beni gravati da vincoli avvenga nel rispetto dell'ordinamento e delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

g) verifica che i provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia adottati nei confronti della società « Infrastrutture Spa » ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, siano adeguati ed efficaci.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:

a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle

attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) chiedere agli organi sociali di riferire in merito:

1) all'esito di eventuali operazioni di cartolarizzazione;

2) agli andamenti gestionali, con particolare riferimento all'emissione di titoli, al livello di indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi patrimoni;

3) al rispetto dei vincoli di cui al comma 1, lettera f), gravanti sui beni trasferiti alle società;

c) avvalersi della consulenza di esperti dotati di idonea professionalità in materia di contabilità pubblica, diritto societario, diritto amministrativo, economia aziendale ed economia finanziaria.

3. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i soggetti incaricati della revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del demanio, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.

4. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività da essa svolta.

ART. 4.

(Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle società.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043510